



REGIONI AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
COORDINAMENTO NAZIONALE
Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel. 06 58.18.638 - Fax 06 58.94.847
presidenza.ospol@pec.it - dplcsa@ospol.it

O.S.Po.L
**ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DELLE POLIZIE LOCALI**
CSA - DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE

Prot. 72/17/N
del 12/09/2017

ATTO DI DIFFIDA

E p.c.

Al Sindaco di Roma Capitale
Dott.ssa Virginia **Raggi**
Pec: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Al Ministro dell'Interno
Dott. Marco **Minniti**
Pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Prefetto di Roma
Dott.ssa Paola **Basilone**
Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Al Questore di Roma
Dott. Guido **Marino**
Pec: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

Al Comandante Generale P.L.R.C.
Dott. Diego **Porta**
Pec: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it

Al Comandante la U.O. I Gruppo Centro
Dott. Roberto **Stefano**
Pec: protocollo.polizialocale.01trevi@pec.comune.roma.it

Pec - pag. 5

Oggetto: **Dispositivi e disposizioni per la sicurezza degli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale**

I sottoscritti Luigi Marucci e Stefano Lulli rispettivamente presidente - responsabile nazionale e segretario - responsabile provinciale del sindacato O.S.Po.L. (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali) - Dipartimento Polizia Locale CSA con sede in Roma, Via Prospero Alpino n. 69

PREMESSO

- che ai sensi dell'**art. 3 della L. 65/86**: "*Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.*";
- che ai sensi dell'**art. 5, comma 1, della L. 65/86**: "*Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento*

e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.";

- che ai sensi dell'**art. 5, comma 4, della L. 65/86**: "*Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.*";
- che ai sensi dell'**art. 114 della Costituzione**: "*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. ...*";

CONSIDERATO

- che la Polizia locale presidia il territorio di competenza esercitandovi le proprie funzioni e che nell'ambito delle proprie attribuzioni la medesima svolge i propri compiti istituzionali non diversamente dalle Forze di polizia dello Stato;
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 65/86 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale), la Polizia locale è una vera e propria Forza di polizia della Repubblica;
- che, quindi, la presenza della Polizia locale sul territorio, congiuntamente alle Forze di polizia dello Stato, espone la prima ai medesimi rischi di queste ultime con la differenza, purtroppo, che la formazione e le dotazioni previste per gli operatori del Corpo della polizia locale di Roma Capitale non sono assolutamente idonee a garantire la propria e l'altrui sicurezza;
- che, troppo spesso, quanto disposto dall'art. 3 della L. 65/86 viene aggirato assegnando formalmente alla Polizia locale di Roma Capitale - in situazioni di ordine pubblico - compiti di mera viabilità quando nella sostanza il personale collabora e dipende fattivamente dall'autorità di pubblica sicurezza;
- **che i lavoratori della Polizia locale di Roma Capitale, pur nel rispetto degli ordini di servizio, sollevano, giustamente, sempre più spesso dubbi sull'opportunità di presidiare, con la sola divisa, la medesima piazza o via ove il personale dell'Esercito e/o delle varie Polizie dello Stato è, invece, presente con giubbotti anti-proiettile, armi automatiche e mezzi blindati!**

- che in data 05.09.2017 (prot. RH20170214444), relativamente ad una richiesta inoltrata dal sindacato CSA (prot. 67/17 del 28.08.2017) il Comandante della Polizia Locale Roma Capitale, dott. Diego Porta, rispondeva che: *"In riferimento alla nota della OS CSA prot. 67/17 del 28.08.2017, in merito ai servizi relativi alle postazioni di Via Nicola Salvi/Fori Imperiali e San Gregorio al Celio (Arco di Costantino), **si rappresenta che tali servizi sono stati disposti su specifica richiesta delle Autorità preposte, durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 luglio 2016. In tale sede, il Prefetto e il Questore hanno chiesto la disponibilità della Polizia Locale di Roma Capitale a contribuire ai servizi in oggetto, al fine di potenziare ulteriormente le misure di vigilanza nelle zone ad elevato afflusso di persone. Nel corso della riunione del C.O.S.P. del 19.08.2017, il Questore ha illustrato ulteriori misure preventive da porre in atto da parte delle FF.OO. in Via dei Fori Imperiali. Per il Corpo della Polizia Locale di Roma, il Dirigente della U.O. I Gruppo Centro ex Trevi ha ribadito, con nota prot. 127493 del 25.08.2017, le postazioni di Via Nicola Salvi/Fori Imperiali e San Gregorio al Celio (Arco di Costantino), **disponendo che i veicoli di servizio vengano collocati oltre le barriere fisiche presenti ed i veicoli dell'Esercito.**"***;
- che con nota cat. A4 Gab/Sez. **O.P.** (Ordine Pubblico) del 06.09.2017, avente per oggetto *"**Presidio di vigilanza fissa in piazza della Madonna di Loreto/via dei Fori Imperiali - Servizi assicurati dalla Polizia Locale**"*, il Questore di Roma, dott. Guido Marino, specificava che: *"Con ordinanza di servizio cat. A4/Gab-23-8 del 24 agosto u.s., è stato disposto, tra l'altro, la rimodulazione del dispositivo di sicurezza dell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali. In particolare, il presidio dell'Esercito, già posizionato in via dei Fori Imperiali (all'altezza del Tempio di Massenzio), con turni 7/13 e 19/24, è stato ricollocato in piazza Madonna di Loreto angolo piazza Venezia, che funge anche da varco per i veicoli autorizzati aventi titolo a transitare in via dei Fori Imperiali. A tal fine, **è stato disposto il concorso operativo di personale della Polizia Locale Roma Capitale, a mezzo di nr. 1 pattuglia** dipendente (già operante con orario 07/14 e 14/21 in piazza Venezia/via dei Fori Imperiali) con la nuova turnazione 7/13, 13/19 e 19/24, **che dovrà posizionarsi affianco del suddetto nuovo presidio di vigilanza per la fattiva collaborazione con il personale militare.** Al riguardo, è stato segnalato che la pattuglia della Polizia Locale attualmente espleta il servizio in questione posizionandosi in via dei Fori Imperiali distante dal presidio militare, modalità questa che incide sull'efficacia del dispositivo di sicurezza in quanto la verifica dei veicoli, aventi titolo a transitare, avviene dopo il varco presidiato dall'Esercito. Pertanto si prega di ribadire al personale operante della Polizia Locale di Roma Capitale che il sistema di svolgimento del servizio deve avvenire secondo le modalità indicate nella soprarichiamata ordinanza di servizio, fatte salve le misure di sicurezza per la tutela del personale operante."*;

- che di quanto sopra il Comandante la PLRC, dott. Diego Porta, con nota prot. RH20170220075 del 08.09.2017, informava il Dirigente la U.O. I Gruppo Centro, dott. Roberto Stefano, invitandolo contestualmente *"ad impartire al personale dipendente la citata disposizione puntualizzando, tuttavia che il controllo svolto dal personale della P.L. attiene esclusivamente all'accertamento del titolo che legittima il transito dei veicoli e, quindi, concerne controlli di polizia stradale."*;
- che, pertanto, si deve presumere che il personale della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio presso le postazioni summenzionate sia stato messo a disposizione dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 della L. 65/86 e che, nonostante il Comandante la PLRC abbia sentito la necessità di evidenziare che il summenzionato personale svolge, nella circostanza, *"controlli di polizia stradale"*, è altrettanto evidente che questi controlli avvengono in un indiscutibile contesto di ordine e sicurezza pubblica;
- che, ad oggi, non è dato di sapere quali siano ed in cosa consistano *"le misure di sicurezza per la tutela del personale operante"* così come testualmente riportato nella nota del Questore dott. Marino;
- **che è inammissibile che il personale della Polizia locale, nonostante presti servizio in aree considerate a rischio, non sia dotato di idonei dispositivi di protezione individuale nonché di adeguati strumenti di difesa/offesa;**
- che se precedentemente si riteneva insufficiente quanto deciso, in data 25.08.2017, dal Dirigente la U.O. I Gruppo Centro, dott. Roberto Stefano, che per tutelare la sicurezza degli agenti disponeva la collocazione degli automezzi di servizio oltre le barriere fisiche ed i veicoli dell'Esercito presenti in loco, **ora diviene assolutamente inaccettabile che venga ordinato al personale della Polizia Locale** - sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione individuale (giubbotti balistici ecc.) - **di operare affiancato ai militari in assetto di combattimento!**
- **che è intollerabile che si debba attendere il verificarsi di una tragedia per correre ai ripari e quindi rendersi finalmente conto che gli operatori della Polizia locale sono poliziotti a tutti gli effetti e che quindi necessitano, per garantire la propria e l'altrui sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e degli strumenti di difesa/offesa di cui sono dotate tutte le Forze di polizia dello Stato;**

Tanto premesso e considerato,


i sottoscritti, con il presente atto di diffida, esortano la S.V. ad utilizzare il personale della Polizia locale di Roma Capitale - in compiti che prevedano una

collaborazione, sia formale che sostanziale, con le Forze di polizia dello Stato - solo dopo che il medesimo sia stato adeguatamente formato e sia stato fornito dell'ordinaria e/o straordinaria dotazione di difesa ed offesa di cui dispongono le menzionate Forze di polizia dello Stato. La S.V. è, inoltre, sollecitata a formalizzare, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della L. 65/86, le eventuali intese con l'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza al fine di sancire in un documento ufficiale le modalità ed i limiti di intervento di chi - correndo gli stessi rischi delle altre Forze di polizia - quotidianamente subisce una disparità di trattamento (economico, previdenziale ed assistenziale) solo perché appartiene ad un diverso comparto di contrattazione e ad una diversa amministrazione della Repubblica.

E' ovvio che Ella, ai sensi dell'art. 2 della L. 65/86, verrà ritenuta responsabile penalmente e civilmente qualora l'incolumità dei suoi agenti ed ufficiali - nel presidiare un territorio sul quale è alta la probabilità che vengano compiute azioni terroristiche - dovesse subire pregiudizio a causa di un'ingiustificata e persistente inerzia, da parte dell'amministrazione capitolina, nell'affrontare le summenzionate problematiche.

Roma, 12.09.2017

Il Segretario Romano O.S.Po.L.
Responsabile CSA PLRC
Stefano Lulli



Il Presidente O.S.Po.L.
Responsabile Nazionale CSA DPL
Luigi Marucci

